



AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
AL 4 - OVADESE - ACQUESE

Via Gramsci, 32/1
15011 ACQUI TERME AL

Tel. 0144/356972 - 325098
Fax 0144/329342

REGOLAMENTO 2022 PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE NELL'ATC AL4

Art. 1 - Domanda di partecipazione, assegnazioni e rilascio dell'autorizzazione

1.1. Ai sensi delle vigenti Linee guida regionale in materia, l'accesso al piano di prelievo selettivo è consentito ai cacciatori che hanno frequentato uno specifico percorso formativo organizzato dall'ATCAL4 o da altro ATC/CA regionale.

1.2. Il cacciatore che intenda svolgere la caccia di selezione al cinghiale all'interno del territorio dell'ATCAL4, ripartito nelle due zone di restrizione per la Peste suina africana (PSA) di cui all'art. 2, deve formulare domanda all'ufficio dell'ATC allegando ricevuta di versamento di € 50,00 valida per l'intera stagione venatoria.

1.3. In caso di mancato prelievo al termine stagione la quota di partecipazione versata per il diritto di abbattimento non sarà restituita.

1.4. L'autorizzazione alla pratica della caccia di selezione è rilasciata dall'ATC ed è costituita da:

- a) scheda sulla quale vengono riportati il nominativo del cacciatore, la zona di caccia consentita, il periodo e le giornate di caccia consentite;
- b) contrassegno inamovibile (fascetta in plastica) da applicare al capo abbattuto subito dopo l'abbattimento;
- c) blocchetto di tagliandi di uscita che devono essere debitamente compilati ed imbucati nelle apposite cassette prima di ogni uscita di caccia.

Art. 2 - Territorio, periodi, giornate e orari di caccia

2.1. Il prelievo selettivo del cinghiale potrà essere attuato, in via esclusiva, in una delle 2 zone di restrizione stabilite dalle norme vigenti in materia di contenimento della PSA:

- **nella zona di restrizione 1** il prelievo è consentito sull'intero territorio, tutte le operazioni devono essere svolte nello scrupoloso rispetto delle misure previste dall'Allegato 1 dell'Ordinanza del 28 giugno 2022 (n. 4/2022) - GU n. 153 del 2/7/2022 (*allegato 1*). Al fine di ottenere la cartolina autorizzativa, il cacciatore è obbligato a compilare il modulo di autocertificazione disponibile presso gli uffici A.T.C. (*allegato 2*).
- **nella zona di restrizione 2** il prelievo è consentito soltanto qualora l'ASL istituisca un idoneo punto di raccolta finalizzato alla distruzione delle carcasse; tutte le operazioni devono essere svolte nello scrupoloso rispetto delle misure previste dall'Allegato 1 dell'Ordinanza del 28 giugno 2022 (n. 4/2022) - GU n. 153 del 2/7/2022 (*allegato 1*). Al fine di ottenere la cartolina autorizzativa, il cacciatore è obbligato a compilare il modulo di autocertificazione disponibile presso gli uffici A.T.C. (*allegato 2*). Il capo prelevato sarà analizzato e successivamente distrutto dall'ASL indipendentemente dall'esito degli esami sulla PSA.

2.2. Il periodo autorizzato per la caccia di selezione al cinghiale è compreso tra il 3 ottobre e il 15 marzo 2023.

2.3. Le giornate consentite per il prelievo selettivo del cinghiale sono:

- lunedì e giovedì nei periodi in cui sono autorizzate le diverse forme della caccia programmata che si svolge il mercoledì, il sabato e la domenica;
- lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica nei periodi in cui non è prevista la caccia

programmata.

2.4. L'orario di caccia consentito va da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

Art. 3 - Mezzi e modalità di caccia

3.1. Il prelievo selettivo del cinghiale può essere attuato esclusivamente in forma singola con fucile con canna ad anima rigata dotato di ottica e di calibro non inferiore a 6 mm.

3.2. Durante l'esercizio venatorio, ai sensi della L.R. 5/2018, è obbligatorio indossare sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità. Il cacciatore deve procedere al tiro esclusivamente quando abbia la certezza che il proiettile, nel caso l'animale venga mancato, impatti al suolo o contro una barriera fisica in grado di interrompere la traiettoria.

3.3. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'ATC e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi della collaborazione di conduttori abilitati con il cane da traccia. In tal caso il recupero può essere proseguito anche nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

3.4. Nella caccia di selezione al cinghiale non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al punto 3.3.

Art. 4 - Controllo dei capi abbattuti

4.1. Ad abbattimento avvenuto il cacciatore deve immediatamente contrassegnare il capo con la fascetta autorizzativa e, nel rigoroso rispetto delle norme di biosicurezza, conferirlo a uno dei punti di raccolta appositamente individuati;

4.2. Ogni abbattimento deve essere comunicato all'ATC il giorno stesso mediante invio di un Sms o messaggio WhatsApp con scritto Cognome e Nome, sesso e classe di età (giovane o adulto) del cinghiale, comune e località. Il messaggio deve essere inviato allo specifico numero fornito al cacciatore all'atto della consegna dell'autorizzazione al prelievo selettivo.

4.3. L'abbattitore è inoltre responsabile per quanto riguarda il controllo sanitario della Trichinellosi, ai sensi delle vigenti norme regionali.

4.4. In assenza di contrassegno applicato al capo abbattuto il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.

Art. 5 - Sanzioni e norme finali

5.1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla Legge regionale n. 5/2018 e dalle altre norme vigenti.

5.2. Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle disposizioni delle Linee guida regionali per il prelievo del cinghiale, alla normativa vigente sul contenimento e la prevenzione della PSA e alle altre leggi vigenti in materia.

LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA. (1)

L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione è quello di contribuire alla riduzione della popolazione e sostituire l'attività ludico-ricreativa che si svolge in territori indenni non soggetti a restrizione. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla parte II e parte I dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

Ogni istituto faunistico che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte del servizio veterinario territorialmente competente, del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni istituto faunistico, trasmesso ai servizi veterinari territoriali per una prima valutazione e, dopo parere favorevole di quest'ultimi, trasmesso ai servizi veterinari territorialmente competenti per approvazione, sentito il servizio veterinario regionale. L'elenco dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e delle strutture designate per il conferimento delle carcasse devono essere riportati nel piano di cui sopra. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.

Formazione

Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata dal servizio veterinario territoriale in collaborazione con l'autorità sanitaria regionale previa richiesta degli istituti faunistici ricompresi nelle aree di restrizione.

Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura designata

È vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata con acido citrico (25g/m²). La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura designata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di sosta, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi.

Campionamento

Le operazioni di campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura designata. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dei

servizi veterinari, per ottemperare ai flussi informativi preposti.

Abbigliamento e attrezzature

Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:

indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;

utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;

riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;

utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel Manuale operativo delle pesti suine).

A) *Zona di restrizione di cui alla parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e successive modificazioni ed integrazioni.*

Le carcasse di cinghiali abbattuti devono essere inviate esclusivamente ai punti di raccolta appositamente designati. L'autorità competente provvede a verificare l'elenco dei veicoli autorizzati al recupero e al trasporto delle carcasse fornito dall'istituto faunistico. Tali veicoli devono essere utilizzati esclusivamente a tale scopo. Nel caso in cui non siano disponibili veicoli dedicati, possono essere utilizzati appositi rimorchi dedicati. Veicoli e rimorchi comunque non devono mai lasciare l'area di abbattimento se non dopo accurata disinfezione. In ogni caso non devono mai lasciare la zona infetta. Il ricorso all'utilizzo di mezzi privati è consentito esclusivamente per raggiungere la zona di abbattimento e in ogni caso, devono anch'essi essere attentamente disinfettati alla fine dell'attività.

Una volta prelevato il campione per i test di laboratorio, la carcassa deve essere smaltita direttamente o opportunamente conservata (identificata, refrigerata e/o congelata a seconda dei tempi e le modalità di smaltimento previsti) fino allo smaltimento, che deve avvenire nel più rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza, indipendentemente dal risultato dei test. Ogni attività deve essere svolta sotto la supervisione e/o il coordinamento del servizio veterinario localmente competente. La struttura designata come punto di raccolta delle carcasse deve essere inaccessibile a personale non autorizzato e ad animali selvatici.

B) *Zona di restrizione di cui alla parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana e successive modificazioni ed integrazioni.*

Requisiti della struttura designata e delle attrezzature

Nella zona di restrizione di cui al presente punto B deve essere presente almeno una struttura dedicata che riceve carcasse di cinghiali abbattuti nella zona di restrizione di cui al presente punto B e in zone indenni e che deve essere facilmente raggiungibile dai servizi veterinari e disporre dei seguenti requisiti:

disinfettanti per ambienti e attrezzature; acqua corrente ed elettricità;

cella frigo/frigorifero o congelatore; pavimenti e pareti lavabili;

un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;

barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;

un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;

contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;

barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).

Corretto smaltimento dei visceri

I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in

contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati a impianti di smaltimento.

Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA

Nessuna parte dei cinghiali (compreso il trofeo) puo' lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione e scuoiamento l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione, al fine dell'assegnazione al consumo, devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/ frigoriferi devono essere puliti dopo aver rimosso le carcasse o la carne. La carne e i prodotti da essa ottenuti possono uscire dalla zona previo rispetto delle condizioni di cui all'art. 4 della presente ordinanza.

Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA

*In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti vengono avviate allo smaltimento a cura del servizio veterinario. **Pulizia e disinfezione della struttura***

Una volta riscontrata la positivita' ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione del servizio veterinario. Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione debitamente documentata. La soluzione disinfettate deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel Manuale operativo delle pesti suine. I servizi veterinari verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.

(1) Una piu' dettagliata descrizione fotografica delle possibili attuazioni delle misure di cui al presente Allegato e' presente in: Guberti, V., Khomenko, S., Masiulis, M. & Kerba S. 2019. African swine fever in wild boar ecology and biosecurity. FAO

Animal Production and Health Manual No. 22. Rome, FAO, OIE and EC.
<https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA5987EN>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

La sottoscritta/Il sottoscritto

C.F. nata/o a (.....)

il e residente a (.....)

in via n. di cittadinanza,

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA*

DI AVER PRESO VISIONE ED ACCETTARE INTEGRALMENTE L'ALLEGATO 1 DELL'ORDINANZA DEL 28 GIUGNO 2022 (n 4/2022) - GU n.153 DEL 2/7/2022.

DI NON DETENERE SUINI O LAVORARE A CONTATTO CON GLI STESSI.

ESCLUSIVAMENTE PER LA ZONA RESTRIZIONE I

DI DESTINARE IL CAPO O I CAPI PRELEVATOI ESCLUSIVAMENTE ALL'AUTOCONSUMO PRIVATO E ALL'INTERNO DELLE ZONE DI RESTRIZIONE, PREVIO ESITO DI NEGATIVITÀ DEGLI ESAMI PSA E *Trichinella*. *barrare le caselle*

Luogo

Data

IL DICHIARANTE

.....

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 s'informa che i dati e le informazioni raccolti nella presente dichiarazione verranno utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono state acquisiti.